

Schema di ACCORDO QUADRO

TRA

la **Regione Lazio**, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 212, C.F. 80143490581, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____,

E

l'**Agenzia Spaziale Italiana** (di seguito denominata "ASI"), con sede in Via del Politecnico snc - 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante _____, nato a _____ il _____,

di seguito anche indicate singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti"

PREMESSE

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi del D. Lgs. n. 128 del 4 giugno 2003 e ss.mm.ii., è l'ente pubblico nazionale, ricompreso tra gli enti di ricerca di cui al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di Agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano;

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, pubblicato in data 13 febbraio 2024, entrato in vigore il 14 febbraio 2024, e ss.mm.ii., promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, perseguendo obiettivi di eccellenza; sostiene l'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e sviluppo e un alto livello di competitività del comparto industriale italiano, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese (PMI), al fine di poter valorizzare al meglio la loro competitività e capacità di innovazione;

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a del proprio Statuto può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;

CONSIDERATO che la Regione Lazio:

- esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal proprio Statuto, in conformità alle linee di indirizzo contenute negli strumenti di programmazione regionale di settore;
- nell'ambito dei poteri esercitati, assegna particolare rilevanza alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione, riconosciute quali motori della strategia di sviluppo economico e sociale regionale;
- al fine di sviluppare la competitività del sistema produttivo regionale, sostiene interventi in materia di ricerca e ne valorizza i relativi risultati, incentivando la diffusione dell'innovazione, l'incontro tra la domanda e l'offerta di ricerca e innovazione nonché la nascita e lo sviluppo di imprese innovative;
- favorisce la diffusione della cultura della ricerca scientifica anche a sostegno dell'innovazione, nonché la conoscenza dei programmi, delle attività e dei risultati conseguiti;
- al fine di conseguire l'obiettivo dello sviluppo della ricerca e dell'innovazione può, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, stipulare convenzioni con enti di ricerca;

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022, ed in particolare l’art. 30 (Riordino dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 7 novembre 2024, n. 918, di presa d’atto della Decisione C (2024) 6747 final del 26/09/2024 della Commissione Europea che approva la modifica del Programma “PR Lazio FESR 2021-2027”;

CONSIDERATO che tale modifica ha comportato l’adesione del PR Lazio FESR 2021-2027 al Regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la Piattaforma delle tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l’Unione, in particolare tecnologie digitali e dell’innovazione, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 “Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative” nel cui ambito è stato stipulato, il 24 maggio 2016, l’*Accordo di cooperazione tra Agenzia Spaziale Europea (ESA), Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Regione Lazio*, per le annualità 2016-2017, poi rinnovato per le annualità 2018-2019, 2020-2023 e 2024-2027 sul trasferimento delle tecnologie spaziali e applicazioni di sistemi spaziali attraverso il programma di incubazione di start-up ESA BIC Lazio, attuato mediante il “*Bando ESA BIC Lazio per la crescita delle start up laziali innovative*” che ha sostenuto l’avvio di imprese che applichino know how e tecnologie di derivazione spaziale in altri settori di attività;

VISTO il “Programma di accelerazione per il trasferimento di tecnologie hard tech e deep tech – TT Lazio” approvato con deliberazione della Giunta regionale del 18 settembre 2025, n. 798 e che ha lo scopo di rafforzare i processi di trasferimento tecnologico costruendo una stabile collaborazione con il mondo della ricerca, sostenere la nascita di nuove imprese innovative in settori strategici, supportando ricercatori che vogliono valorizzare i loro risultati scientifici in un’ottica di mercato e costituire un’ampia rete di partner per la crescita dei progetti in ambito hard tech e deep tech;

CONSIDERATO che le Parti desiderano instaurare un rapporto di collaborazione su temi ed obiettivi di interesse comune nel campo spaziale ed aerospaziale, sia nell’upstream che nel downstream applicativo, della diffusione della cultura aerospaziale, e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, rinviando la specifica delle singole attività con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali rispettivi oneri economici ad appositi Accordi attuativi;

VISTO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

VISTO l’art. 7, comma 4, d.lgs. 36/2023 che consente, alle condizioni ivi previste, accordi di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzati a garantire che i servizi pubblici ad esse facenti capo siano prestati nell’ottica di conseguire obiettivi comuni,

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Il presente Accordo contiene norme di carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri Accordi attuativi. Per quanto non espressamente disposto da tali Accordi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Scopo dell'Accordo

1. Con il presente Accordo si avvia una collaborazione negli ambiti di comune interesse delle Parti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse, mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che si attueranno concretamente tramite specifici Accordi attuativi, come descritti al successivo art. 3.
2. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi attuativi potranno coinvolgere specifiche articolazioni organizzative delle Parti o altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo

1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un'equa compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. La collaborazione sarà finalizzata:
 - allo sviluppo tecnologico e industriale delle imprese, in particolare PMI e start-up, sia nell'upstream che nel downstream;
 - allo sviluppo della Space Economy e di servizi basati sullo sfruttamento dei dati prodotti da assetti spaziali;
 - alla diffusione della cultura aerospaziale.
4. Lo svolgimento di attività e programmi di collaborazione è concordato tra le Parti tramite la conclusione di Accordi attuativi del presente Accordo, proposti dal Comitato di supervisione di cui al successivo art. 4, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti, gli eventuali impegni economici e i risultati attesi.
5. Per ciascun Accordo attuativo ogni Parte designerà il proprio Referente.

Art. 4 - Comitato di supervisione

1. Il coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel presente Accordo è svolto da un apposito Comitato di Supervisione composto da tre (3) membri designati dall'ASI e da tre (3) membri designati da Regione Lazio. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, scelto tra i rappresentanti di ASI e Regione Lazio, nel rispetto del principio dell'alternanza e può darsi un proprio regolamento.
2. Il Comitato:
 - supervisiona e controlla l'attuazione del presente Accordo nonché degli impegni sanciti dai successivi Accordi attuativi;
 - formula proposte di collaborazione tra le parti o loro specifiche articolazioni organizzative, da definire in dedicati Accordi attuativi ovvero attraverso eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni di Accordi Attuativi già esistenti che si rendessero necessari in ragione di esigenze sopravvenute, anche valutando l'eventuale coinvolgimento di altre Pubbliche Amministrazioni;
 - esamina le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere durante la fase di attuazione del presente Accordo o degli Accordi attuativi da esso generati;
 - favorisce lo scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale e internazionale;
 - propone iniziative comuni per la pubblicizzazione e la valorizzazione dei risultati dei programmi congiunti;
 - presenta almeno una volta l'anno una relazione sintetica a firma congiunta sullo stato di avanzamento delle varie iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di una delle Parti; le riunioni si terranno ordinariamente in modalità telematica.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi o altri emolumenti che non derivino dal trattamento giuridico ed economico

previsto nel contratto di lavoro dei soggetti nominati.

Art. 5 - Responsabilità

1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.
3. Ciascuna Parte garantisce, in relazione alle attività di cui al presente Accordo Quadro, la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro, per malattie professionali e per responsabilità civile del proprio personale.
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..
5. Le Parti si impegnano al rispetto reciproco dei rispettivi documenti Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione (visibili sui relativi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente Accordo.

Art. 6 - Oneri

1. Nell'attuazione del presente Accordo non sono previsti oneri aggiuntivi a carico delle Parti rispetto agli oneri già gravanti sulle medesime per il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 7 – Riservatezza

1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell'altra Parte.
2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.
3. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

Art. 8 - Risultati

1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti nell'ambito dei singoli Accordi attuativi spettano, salvo diversa intesa formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti, in relazione all'ammontare della quota di partecipazione ai progetti individuati nei singoli Accordi attuativi.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 9 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni

1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti art. 7 e art. 8, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte e fatto salvo quanto diversamente previsto nei singoli Accordi attuativi.
2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
3. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.
4. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Ciascuna Parte dichiara che i dati personali oggetto, ai fini della stipula o nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, di "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione", sono trattati nel rispetto delle disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – c.d. "GDPR" - e, per quanto di ragione nelle parti eventualmente applicabili, il D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, in particolare ad opera del D. Lgs. n. 101/2018), nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di quelli del Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB, ex WP29), nonché secondo le buone pratiche di cui alla normativa volontaria in materia di sicurezza e protezione delle informazioni.
2. In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, le Parti operano in linea di principio quali autonomi titolari del trattamento; le Parti si impegnano ad inserire, all'interno di ciascun Accordo Attuativo, la disciplina del trattamento dei dati personali determinato dal contenuto del singolo accordo.

Art. 11 - Durata, modifiche e recesso

1. Il presente Accordo avrà una durata di 3 anni dalla data dell'ultima firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salvi gli Accordi attuativi eventualmente in corso portando a compimento le relative attività.

Art. 12 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. n. 133 del Codice del processo amministrativo, ed in particolare al TAR del Lazio – Roma.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata. L'imposta di bollo è assolta in formato virtuale, da ASI con autorizzazione n. in data, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di
3. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA REGIONE LAZIO

PER L'ASI

.....

.....